

N.RG 2485 / 2024



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@

SENTENZA

Il Giudice di Pace di PARMA, Dott. SIMONETTA MAZZA, all'udienza del giorno 04.03.2025 nella causa civile R.G. n. 2485 / 2024

vertente tra

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Avv. GRAZIA FERDENZI

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Avv. GRAZIA FERDENZI

-RICORRENTE-

contro

POSTE ITALIANE SPA (CF [REDACTED]) - Avv. [REDACTED]

-RESISTENTE-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Conclusioni:

Per parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, per le causali tutte di cui in narrativa, accertato che i Buoni Postali oggetto del presente ricorso sono stati consegnati ai relativi

sottoscrittori senza la contestuale consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio dell'obbligatorietà della suddetta consegna e di conseguenza anche il principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto emittente i titoli, vale a dire Poste Italiane Spa, e rilevato l'errore cui i ricorrenti sono stati indotti da Poste Italiane circa l'effettiva durata dei propri titoli, condannare Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati agli odierni ricorrenti e quantificabili in euro 7.000,00, vale a dire nella somma corrispondente al valore di ogni singolo Buono, oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli Buoni al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a maggiorazione 15% ex art. 2 L.P., oltre accessori di legge”;

Per parte resistente: “Voglia Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, - nel merito in via principale, previo accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali oggetto di giudizio, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Con ricorso ex art. 316 e 281 *decies* c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED] chiamavano in giudizio Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare, al risarcimento dei danni cagionati per mancato rimborso di Buoni Postali Fruttiferi, e quantificati in euro 7.000,00, somma corrispondente alla somma del valore di ogni singolo Buono non pagato, oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli Buoni al saldo.

Illustrava parte ricorrente che i due [REDACTED] sono contitolari di tre Buoni Postali Fruttiferi, acquistati presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] (PR) così contraddistinti: - n. 00001098062910262 dell'importo di euro 1.000,00 - n. 00001034332410470 dell'importo di euro 5.000,00 - n. 00001098062810285 dell'importo di euro 1.000,00.

Tutti e tre i Buoni, nei quali non risulta leggibile la data di emissione, tranne che per il buono n. 00001098062810285, che risulta emesso in data 29.12.2007, presentano unicamente la sigla 1B8 apposta sul retro di ciascun titolo, ma nessuno di essi contiene la data scadenza, né è stato mai consegnato documento informativo riguardante rendimento e scadenza dei detti Buoni.

Nel maggio 2024 i ricorrenti si recavano così presso l'Ufficio Postale di ██████████ ██████████ per richiedere informazioni in merito al rendimento di tutti i Buoni in loro possesso, compresi quelli oggi azionati, e per questi ultimi Poste Italiane comunicava che non si sarebbe potuto procedere a liquidazione in quanto si trattava di Buoni prescritti, dal momento che la durata dei medesimi era di 18 mesi dalla data di emissione e dunque la prescrizione sarebbe maturata nei 10 anni successivi alla predetta scadenza, vale a dire il 31.12.2019.

I ricorrenti sporgevano formale reclamo il 04.05.2024 in merito alla mancata liquidazione dei Buoni Postali di cui sopra, nonché al rimborso del valore dei Buoni per mancata comunicazione sulle corrette informazioni di scadenza e di rendimento dei titoli, ottenendo però risposta negativa da parte di Poste Italiane (Doc. n. 2 e n. 3 fascicolo parte ricorrente).

Si costituiva in giudizio parte convenuta, che contestava che l'obbligo informativo era comunque stato assolto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed eccepiva la prescrizione dei Buoni oggetto di causa, da ritenersi ormai scaduti e non più rimborsabili, e concludeva per il rigetto della domanda.

Verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ed esperite le prove dedotte ed ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, all'udienza del giorno 04.03.2025.

Nel merito, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero delle Finanze del 06.10.2004 statuisce che la Cassa Depositi e Prestiti stabilisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e il successivo art. 6 del medesimo Decreto stabilisce che per il loro collocamento Poste Italiane deve mettere a disposizione del cliente, nei propri locali, le informazioni analitiche sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattali, e inoltre che detto documento venga consegnato al sottoscrittore.

L'art. 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 19.12.2000 stabilisce inoltre che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono in 10 anni dalla scadenza e l'art. 3 del medesimo Decreto prevede che venga consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

Per i buoni oggetto di causa la GU n.279 del 30.11.2007 contiene solo l'avviso che "Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si

rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2007, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B38», «28B», «1B8», «I23», «M18» e «P03»... Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

Dalla normativa sopra illustrata e dal contenuto della Gazzetta Ufficiale relativa ai Buoni oggetto di causa, è certo che le condizioni relative ai buoni fruttiferi oggetto di causa non erano contenute nel Decreto Ministeriale istitutivo del buono e dalla Gazzetta Ufficiale, e pertanto dovevano essere consegnate al sottoscrittore.

Oltre quanto sopra, dall'esame dei buoni oggetto di causa (doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) emerge che gli stessi non riportano alcuna data di scadenza né di durata dell'investimento.

Infine, non risulta consegnato il foglio illustrativo l'investimento, circostanza che doveva essere provata da parte resistente, la quale nulla ha provato in punto.

Quanto sopra, la mancata consegna del foglio illustrativo, mancando sui Buoni l'indicazione della durata e della scadenza dell'investimento, non ha consentito a parte ricorrente di prendere cognizione della loro data di scadenza e conseguentemente la decorrenza del termine di prescrizione.

La mancata consegna del foglio illustrativo ha determinata la violazione di un esplicito obbligo di legge ed ha cagionato a parte ricorrente un danno per la perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi dovuti per intervenuta prescrizione del titolo.

Pertanto, Poste Italiane S.p.a. va condannata al pagamento a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno cagionato, della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice Istat FOI a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo Buono al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e il compenso professionale viene liquidato in conformità a quanto previsto nel Decreto n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n., n. 147/2022, e dall'art. 91 c.p.c., in considerazione del valore della controversia, della somma effettivamente liquidata all'esito del giudizio e dell'attività processuale

effettivamente svolta, oltre che del compenso dovuto per la fase di attivazione della negoziazione come segue : fase di studio : ~~valore medio~~ (euro ~~425,00~~); fase introduttiva : ~~valore medio~~ (euro ~~302,00~~); fase istruttoria : ~~valore medio~~ (euro ~~507,00~~); fase decisoria : ~~valore medio~~ (euro ~~412,00~~). Oltre al detto compenso, sono da riconoscersi le spese per anticipazioni sostenute, come documentate a fascicolo di parte, per euro ~~204,00~~

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice, così decide:

Accoglie le domande tutte proposte da ~~Enrica Laura~~ e ~~Enrica Laura~~ nei confronti di Poste Italiane S.p.a. e conseguentemente condanna Poste Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in loro favore della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice Istat FOI a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo Buono al saldo.

Condanna altresì Poste Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ~~Enrica Laura~~ e ~~Enrica Laura~~, delle spese legali di causa, che liquida in euro ~~204,00~~ per rimborso spese anticipate ed euro ~~204,00~~ per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfetarie 15,00%, oltre C.p.a., ed oltre I.v.a. come e se di legge.

Così deciso in PARMA il 09-03-2025

Il Giudice di Pace
Dott. SIMONETTA MAZZA